

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

Art. 1 – Principi generali	pag. 3
Art. 2 – Obiettivi	pag. 3
Art. 3 – Definizioni relative all'esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 4 – Perimetrazione urbana	pag. 4
Art. 5 – Parametri numerici per le zone "UNESCO" e "TAMPONE UNESCO"	pag. 4
Art. 6 – Attività escluse	pag. 4
Art. 7 – Procedimento di rilascio dell'autorizzazione	pag. 5
Art. 8 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 6
Art. 9 – Requisiti strutturali dei locali	pag. 7
Art. 10 – Pubblici esercizi con attività di intrattenimento musicale	pag. 8
Art. 11 – Orari	pag. 8
Art. 12 – Trasferimento di sede	pag. 8
Art. 13 – Subingresso	pag. 8
Art. 14 – Attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)	pag. 9
Art. 15 – Sorvegliabilità dei locali	pag. 9
Art. 16 – Attività stagionali	pag. 9
Art. 17 – Attività temporanee	pag.10
Art. 18 – Decadenza	pag.10
Art. 19 – Limitazioni alla somministrazione di superalcolici	pag.10
Art. 20 – Controllo e sanzioni.....	pag.10
Art. 21 – Disposizioni finali – Rinvio dinamico – Entrata in vigore.....	pag.11

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività economiche libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione Italiana.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25/08/1991 n. 287, modificata ed integrata dal Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59. Con tale decreto, al fine di garantire la libertà di concorrenza ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, è stata disposta la c.d. "liberalizzazione" dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività che deve essere esercitata senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub "regionale".
3. Sono abrogati i parametri numerici previsti nelle determinazioni sindacali n. 16 del 17/11/1995 e n. 47 del 09/06/1999, normativa comunale di attuazione della legge 25 agosto 1991 n. 287, nonché ogni altro vincolo o barriera di accesso al mercato diverso dai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
4. Il presente regolamento è finalizzato ad introdurre un concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando l'impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione della concorrenza e di "utilità sociale", da rendere al consumatore e, in generale, all'intero sistema dell'economia urbana.

ART. 2

OBIETTIVI

Con il presente regolamento vengono perseguiti i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa;
- 2) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- 3) la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
- 4) la tutela dei cittadini – consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
- 5) la tutela della sicurezza stradale;
- 6) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 3

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o di pertinenza del locale, appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità dell'esercizio;
- b) per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c) per **impianti e attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali e nelle superfici in cui si svolge l'attività;
- d) per **superficie aperta al pubblico**: l'area adiacente o comunque di pertinenza al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o, comunque, a disposizione dell'operatore se privata;
- e) per **attività permanente**: quella esercitata per tutta la durata dell'anno solare;
- f) per **attività stagionale**: quella esercitata nell'arco dell'anno solare, in uno o più periodi di durata

complessiva non superiore a mesi sei.

ART. 4

PERIMETRAZIONE URBANA

1. Ai fini della programmazione della apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, prevista dal comma 3 dell'art. 64 del Decreto Legislativo 26/03/2010 n. 59, all'interno del territorio comunale vengono individuati i siti di seguito denominati: **zona UNESCO e zona TAMPONE UNESCO**, meglio visualizzate sulla planimetria allegata al presente regolamento, nell'ambito delle quali le nuove aperture e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi sono assoggettati ad autorizzazione amministrativa.

2. All'interno delle zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO** per trasferimento di sede si intende:

- il trasferimento di sede da qualsiasi altra località del territorio comunale alle zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**;
- il trasferimento di sede all'interno delle stesse zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**;

3. Le suddette zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**, sono individuate nella planimetria che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

ART. 5

PARAMETRI NUMERICI PER LE ZONE UNESCO e TAMPONE UNESCO

All'interno delle zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**, si dà atto, con il presente regolamento, che sussistono già i seguenti esercizi commerciali come di seguito indicati:

ZONA UNESCO

- autorizzazioni tipo A N. 3
- autorizzazioni tipo B N. 2
- autorizzazioni tipo A-B N. 1

ZONA TAMPONE UNESCO

- autorizzazioni tipo A N. 6
- autorizzazioni tipo B N. 5
- autorizzazioni tipo A-B N. 3

Il numero di nuove autorizzazioni rilasciabili, per i distinti tipi di esercizi di cui all'art. 5 legge n. 287/1991, è così determinato per zone:

ZONA UNESCO

- autorizzazione tipo A N. 3
- autorizzazione tipo B N. 3

ZONA TAMPONE UNESCO

- autorizzazione tipo A N. 7
- autorizzazione tipo B N. 7

Qualora si rendessero disponibili al rilascio nuove autorizzazioni per chiusura di attività esistenti o per decadenza di autorizzazioni, saranno rilasciate nuove autorizzazioni in sostituzione di queste con le modalità precisate nel successivo art. 7.

ART. 6

ATTIVITA' ESCLUSE

Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3 legge n. 287/1991, modificato dal D.Lgs. n. 59/2010:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali

- e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge n. 287/91 nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

ART. 7

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' assoggettata ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal competente ufficio comunale (SUAP), l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (esclusi quelli previsti nell'art.6), nonché i trasferimenti di sede da una qualsiasi zona del territorio comunale alle zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**.
2. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 05/04/2011 e della legge n. 241/1990 nei seguenti casi:
 - subingresso in proprietà o in gestione;
 - trasferimento di sede, ad esclusione di quelli di cui al comma 1;
 - modifiche strutturali, ampliamento e riduzione della superficie di somministrazione;
 - attività non soggette a programmazione;
 - nelle zone del territorio non sottoposte a vincoli limitativi;
3. La domanda di autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o la SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (SUAP) e deve essere redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito ufficiale del Comune <http://www.comune.scicli.rg.it/suap> sotto la voce modulistica. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata sportello.unico@pec.comune.scicli.rg.it, avendo cura di seguire una delle modalità di seguito descritte:
 - a) Il titolare (*non munito di firma digitale nè di PEC*) potrà compilare la documentazione in modalità cartacea completando tutte le parti necessarie, sottoscrivendo la documentazione ed allegando la fotocopia del documento di identità. Dovrà essere allegata, inoltre, una specifica delega con la quale il titolare dell'istanza autorizza il proprio tecnico, incaricato o delegato (in possesso di certificato di firma digitale e di posta elettronica certificata) a sottoscrivere digitalmente ed a presentare mediante posta elettronica certificata tutta la documentazione necessaria.
Il modello di procura speciale da utilizzare per la delega, in formato PDF compilabile, è disponibile sul sito ufficiale del Comune <http://www.comune.scicli.rg.it/suap> sotto la voce modulistica; dallo stesso sito potrà scaricare anche il modello di S.C.I.A..
 - b) Il titolare (*munito di firma digitale ma non di PEC*) potrà compilare la documentazione in modalità cartacea o elettronica completando tutte le parti necessarie e sottoscrivendo digitalmente la documentazione. Anche in questo caso dovrà essere allegata la delega con la quale il titolare dell'istanza autorizza il proprio tecnico, incaricato o delegato (in possesso di posta elettronica certificata) a presentare mediante posta elettronica certificata tutta la documentazione necessaria, utilizzando lo stesso modello di procura speciale previsto per la procedura di cui al punto 1).
 - c) Il titolare (*munito di firma digitale e di PEC*) potrà compilare la documentazione in modalità cartacea completando tutte le parti necessarie per la successiva acquisizione elettronica (scansione) ed il successivo inoltrare allo Sportello Unico. Il titolare dovrà sottoscrivere digitalmente la documentazione ed inviarla tramite posta elettronica certificata allo Sportello Unico.

L'inosservanza degli adempimenti sopra riportati determinerà l'archiviazione del procedimento.

Qualora sia previsto il pagamento di diritti di istruttoria, segreteria ed imposta di bollo è indispensabile allegare alla documentazione inviata telematicamente anche copia della ricevuta di

versamento dei citati oneri (per i diritti relativi a versamenti a favore di altri enti o uffici dovranno essere utilizzate le modalità di pagamento dagli stessi indicate).

Per il pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro), se dovuta, dovrà essere utilizzato il modello F23 indicando il codice tributo 456T.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

- copia documento attestante il possesso del requisito professionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Atto Costitutivo della società, registrato (*solo per le società*);
- Titolo di disponibilità dell'immobile (*titolo di proprietà, contratto di locazione, concessione demaniale etc.*), debitamente registrato;
- Certificato di destinazione d'uso o altro documento rilasciato dal Comune dal quale risulti la destinazione d'uso dei locali;
- N° 1 planimetria dei locali in scala 1/100 firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- Relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- Visura catastale (C1);
- Certificati di conformità degli impianti;
- Autocertificazione ai fini antimafia del richiedente;
- Autocertificazione ai fini antimafia del delegato alla somministrazione, se trattasi di società o di persona diversa dal titolare (*preposto*);
- Codice Fiscale, copia, ovvero autocertificazione;
- Partita IVA, copia, ovvero autocertificazione;
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità, fronte/retro;
- Copia contratto smaltimento oli esausti, ove occorre;
- Iscrizione al registro delle imprese se trattasi di Società, con N.O. Antimafia;
- Certificato di prevenzione incendi, ove occorre;
- copia permesso di soggiorno (*per i cittadini extracomunitari*);
- copia della S.C.I.A. sanitaria presentata al S.U.A.P.;
- Atto di nomina del rappresentante di gestione, ove occorre.

4. Qualora la richiesta di autorizzazione per una nuova apertura o trasferimento di sede riguardi un immobile sottoposto a vincolo architettonico, dovrà essere allegato il N.O. della competente Soprintendenza BB.CC.AA..

5. Le istanze di autorizzazione, fatte salve eventuali sospensioni/interruzioni ai sensi di legge, si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, entro sessanta giorni dalla comprovata presentazione.

ART. 8

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande (art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia stata estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, comma 6, D.Lgs. n. 59/2010):

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, nel caso di ditta individuale, dal titolare, su cui incombe l'obbligo della conduzione personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva la possibilità nel caso in cui il medesimo sia in possesso di più autorizzazioni, di ricorrere all'istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S..

8. Il rappresentante di gestione deve essere in possesso sia dei requisiti morali sia di quelli professionali.

9. In caso di società, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione. Non può essere nominato un medesimo delegato alla somministrazione per più società.

ART. 9

REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. I locali sede dell'attività di somministrazione dovranno essere conformi alle prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso e di sorvegliabilità.

2. Nel caso di nuova apertura il locale sede dell'attività dovrà essere accessibile da parte dei soggetti diversamente abili ed essere dotato di almeno due servizi igienici per il pubblico, opportunamente segnalati,

distinti per sesso, di cui uno adeguatamente attrezzato per essere utilizzato dai portatori di handicap. Entrambi i servizi igienici dovranno essere dotati di WC e lavabo.

3. Per il personale addetto all'esercizio di somministrazione dovrà essere predisposto, ed opportunamente attrezzato, un servizio igienico distinto e separato da quelli destinati al pubblico.

4. Il mancato funzionamento o l'indisponibilità dei servizi igienici per qualsiasi causa o motivo, comporta la sospensione dell'attività fino a quando la ditta non avrà comunicato il ripristino del funzionamento dei servizi, ripristino che dovrà essere accertato dall'ASP competente.

5. Dagli obblighi di cui sopra sono fatte salve le situazioni esistenti, il sub-ingresso, sia "inter vivos" che "mortis causa", nonché quegli ampliamenti dei locali nei limiti del 20% della superficie di somministrazione, che non richiedono lavori di ristrutturazione straordinaria.

ART. 10

PUBBLICI ESERCIZI CON ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

1. I pubblici esercizi che intendono effettuare attività di intrattenimento musicale, previo ottenimento dell'autorizzazione ai sensi del TULPS, dovranno rispettare i limiti di emissione sonora come stabiliti dalla Legge quadro n. 447/95.

2. Al fine di tutelare il riposo delle persone, negli esercizi posti all'interno delle zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**, sia in quelli esistenti che in quelli di nuova apertura, l'attività di intrattenimento musicale, potrà essere esercitata solo in locali adeguatamente insonorizzati.

3. L'accertata carenza degli interventi di insonorizzazione comporterà la sospensione, fino a quindici giorni, dell'Autorizzazione amministrativa per la somministrazione.

4. In ogni caso, l'accertamento del superamento dei limiti di emissione sonora comporterà la sospensione dell'attività di somministrazione da dieci a trenta giorni; in caso di recidiva si procederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 11

ORARI

1. Il Sindaco determina, con proprio provvedimento, l'orario minimo e massimo di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile, da apporsi sulla vetrina o nelle adiacenze della porta d'ingresso.

3. Per gli esercizi con prevalente apertura serale, con attività di trattenimento e svago o dotati di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, potranno essere adottate limitazioni di orario, con apposita ordinanza del Sindaco che avrà efficacia anche per gli esercizi preesistenti.

4. L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi, sia nuovi che esistenti, potrà essere differenziato nella predetta ordinanza del Sindaco, in base alle diverse zone del territorio comunale ed alla diversa natura delle zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**.

5. Tale differenziazione potrà essere adottata anche in conseguenza del particolare interesse della zona di ubicazione dell'attività, nonché in relazione alla circostanza che i trattenimenti si svolgano all'interno o all'esterno del pubblico esercizio.

6. Gli orari potranno, altresì, essere differenziati qualora l'adozione del provvedimento sindacale venga richiesta dalla necessità di eliminare e/o ridurre, entro i limiti di normale tollerabilità, il fenomeno del disturbo della quiete pubblica, comprovata da accertamenti della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e da altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia.

ART. 12

TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede in qualsiasi parte del territorio comunale, ad esclusione delle zone **UNESCO e**

TAMPONE UNESCO", è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art.19 della Legge n. 241/90.

2. I trasferimenti di sede verso la zona **UNESCO e TAMPONE UNESCO** così come delimitata al precedente art. 4, necessita dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

3. E' consentito il trasferimento di sede nell'ambito delle medesime zone **UNESCO e TAMPONE UNESCO**" mediante presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi del richiamato art. 19 della Legge n. 241/90.

ART. 13

SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90, ed è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in capo al subentrante.

2. Nel caso in cui il subentrante per causa di morte non sia in possesso della qualifica professionale richiesta per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, stante l'imprevedibilità dell'evento, può continuare l'esercizio dell'attività, ferma restando la necessità di acquisire il requisito professionale entro e non oltre mesi sei dal decesso o, in subordine, entro giorni 30 dall'apertura della successione.

3. Se il soggetto che ha ottenuto in eredità l'attività intende cederla in gestione o in proprietà, non è soggetto all'obbligo di munirsi della qualifica professionale.

ART. 14

ATTIVITA' SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

1. Sono subordinate alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90, le attività di somministrazione di alimenti e bevande riservate a particolari soggetti, e precisamente:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91 nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari);

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione medesima.

3. La S.C.I.A. dovrà essere presentata su apposita modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune <http://www.comune.scicli.rg.it/suap> e con le modalità di cui al precedente art. 7.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da circoli privati a favore degli associati resta disciplinata dal D.P.R. n.235/2001.

ART. 15

SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 17/12/1992 n.564 e ss.mm.ii., anche in caso di ampliamento della superficie.

ART. 16

ATTIVITA' STAGIONALI

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8 nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento e dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e sorvegliabilità.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si intende quella svolta per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a giorni trenta (30) e non superiori a giorni centottanta (180) per ciascun anno solare.
3. Alla scadenza del periodo l'autorizzazione decade e va riconsegnata all'Amministrazione che l'ha rilasciata.
4. Nei provvedimenti autorizzativi per le attività esercitate in forma stagionale, il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

ART. 17

ATTIVITA' TEMPORANEE

1. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre manifestazioni straordinarie è soggetta ad autorizzazione amministrativa e può essere svolta soltanto per la durata delle predette manifestazioni e nei locali e/o luoghi cui si riferisce.
2. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti di cui al precedente art.8 ed al rispetto di tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. Le richieste di autorizzazioni per attività temporanee di somministrazione devono essere presentate almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
4. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
5. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i requisiti professionali, salvo il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, e possono avere una durata non superiore a cinque (5) giorni.

ART. 18

DECADENZA

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.71 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 59/2010;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici (12) mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564. In tal caso il titolare può essere espressamente diffidato dall'Amministrazione a ripristinare, entro il termine assegnato, lo stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro il termine di centottanta (180) giorni.

ART. 19

LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI SUPERALCOLICI

1. Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume nei seguenti casi:

- a) negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, sagre, fiere e luoghi di convegno;
- b) complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante a carattere temporaneo;
- c) nel corso di manifestazioni sportive, musicali o di spettacolo in genere svolte all'aperto.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume.

ART. 20

CONTROLLI E SANZIONI

Il rispetto del presente regolamento verrà accertato dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e da altre Pubbliche Amministrazioni competenti in materia. Eventuali violazioni saranno sanzionate secondo le norme vigenti in materia.


ART. 21

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO DINAMICO - ENTRATA IN VIGORE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. Le norme riportate nel presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e/o regionali vincolanti. In tali casi, nelle more della formale modifica del presente regolamento, si applica la norma sovraordinata.

3. Il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



Corso Garibaldi

Corso Umberto I

Corso Venezia

Corso Venezia

Via Nazionale

Via Nazionale

Via S. La Nuova

SAN M.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 01

DEL 11/04/2016

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa.

IL CAPO SETTORE

PREMESSO:

CHE con l'approvazione del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 sono state introdotte disposizioni e principi innovativi in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi, fondate sulla tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, mediante l'eliminazione di contingentamenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

CHE l'art. 3, commi 3 e 4 del Decreto Legge n. 223/2006 recita che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1". Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007"*;

CHE fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: *"Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117 commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione alla improcastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro"*;

CHE il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia), recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha emanato disposizioni in materia di liberalizzazione riferibili anche al settore commercio;

CHE con il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, entrato in vigore l'8 maggio 2010, è stata recepita la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein, o più semplicemente direttiva Servizi. Tale decreto ha introdotto, anche in materia di pubblici esercizi, prima esclusi in base alla legge 25 agosto 1991, n. 287, principi della libertà di concorrenza imprenditoriale, determinandone di fatto la liberalizzazione. L'art. 64 comma 3 stabilisce che *“ al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;*

CHE il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0045166 del 06/05/2010, ha emanato la Circolare esplicativa “Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del ministero dello sviluppo economico”;

CHE la Regione Siciliana, Dipartimento delle attività produttive, Servizio 8, ha emanato la circolare n. 4 del 6 ottobre 2010 circa le prime direttive operative in materia di attività commerciali - Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, decreto legislativo n. 59/2010 e in particolare, quanto all'apertura degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991 il regime autorizzatorio previsto all'art. 64, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010, presuppone l'intervento del comune competente ad emanare il provvedimento di programmazione (art. 64, comma 3) sulla base dei parametri oggettivi e degli indici di qualità di cui ai medesimi articolo e comma;

CHE il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 59/2010 ha disposto, rimodulando l'art. 64 del citato decreto, che *“l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni”.*

RITENUTO CHE con le disposizioni normative di cui sopra i Comuni sono obbligati ad adeguare le proprie disposizioni alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria, come recepiti dalla legislazione nazionale e richiamati dalle varie pronunce della giurisprudenza in tal senso intervenuta, a cui si aggiunge la sentenza della Corte Costituzionale 14/12/2007, n. 430 che riconosce piena costituzionalità dell'art. 3 della Legge n. 248/2006, e che tale obbligo incombe anche sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;

CHE alla luce delle novità contenute nelle leggi di cui nelle premesse, necessita adottare provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, ciò nel rispetto dell'art. 64, del D. Lgs. n. 59/2010;

CHE l'Amministrazione Comunale intende avviare un percorso di semplificazione amministrativa nell'ambito delle iniziative concernenti il commercio e le attività produttive in generale, in quanto le recenti riforme amministrative impongono una rilettura del complesso normativo di propria competenza alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria, ritenendo incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i limiti derivanti dal rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

CONSIDERATO che le norme e direttive comunali vigenti per gli insediamenti degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, adottate con determina sindacale n. 16 del 17/11/1995 e successiva n. 47 del 09/06/1999 dettano parametri numerici e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991, che, oltre a risultare esauriti, risultano oramai in contrasto con le norme del cosiddetto Decreto Bersani, oltre che con la normativa dettata a livello nazionale e comunitaria sopra citata che ha imposto la liberalizzazione del mercato comunitario nel settore della prestazione dei servizi;

CHE ai sensi della vigente normativa il Comune, in materia di nuove aperture di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non può scegliere il regime di liberalizzazione, né tanto meno può programmare sulla base di parametri numerici, la cui previsione legislativa (art. 3, comma 1, legge n. 287/91) è stata espressamente abrogata dall'art. 64 comma 10;

VISTA la direttiva n. 1/2016 del 12/02/2016 impartita alla scrivente dalla Commissione Straordinaria del Comune di Scicli, relativa all'adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa in relazione ai principi del D.L. n. 223/2006, che nella parte dispositiva qui di seguito testualmente si riporta:

1) i parametri ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, adottati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge n. 25/96, nonché ai sensi e per gli effetti di norme regionali divenute inapplicabili, non possono ritenersi più applicabili in ossequio ai nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria ed in particolare con il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito il Legge 04/0/2006, n. 248 e del D.Lgv. n. 59/2010;

2) di non ritenere più vigente, fino alla fissazione dei criteri da parte della Regione Siciliana, la vigente disciplina comunale di regolamentazione per la somministrazione di alimenti e bevande nella parte concernente il contingentamento numerico nel rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con la citata disciplina nazionale, adeguandola ai principi di liberalizzazione innanzi enunciati, al fine di non incidere direttamente o indirettamente sull'equilibrio di domanda e offerta, che deve, invece, determinarsi in base alle sole regole del mercato;

3) di stabilire, conseguentemente, che i criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, adottati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge n. 25/96, devono ritenersi applicabili, per qualsivoglia tipologia prevista, senza alcun limite numerico, fermo restando il rispetto delle norme e disposizioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali ed edifici;

4) di incaricare il Responsabile del Settore – Attività Produttive – di procedere al rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande senza fare riferimento ai parametri numerici attinenti le varie tipologie previste dalla Legge n. 287/1991, fino alla fissazione da parte della Regione Siciliana di appositi criteri e comunque nel rispetto dell'art. 64 del D.Lgv. 59/2010;

5) di incaricare lo stesso Responsabile, inoltre, di presentare alla Commissione Straordinaria una proposta di modifica delle norme regolamentari interne non conformi ai principi sopra enunciati ed unanimamente confermati dalla Giurisprudenza Amministrativa.

RITENUTO, pertanto, necessario, oltreché opportuno, adeguare la normativa comunale ai principi di liberalizzazione, derivanti dalla normativa comunitaria, come recepiti dal Governo nel citato atto, introducendo un regime autorizzatorio, previsto all'art. 64, comma 1 del Decreto Legislativo n. 59/2010, come modificato dall'art. 2, comma 2 del decreto correttivo n. 147/2012, solo nel caso di avvio delle citate attività nelle zone del territorio comunale da sottoporre a tutela, al fine di consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione;

RITENUTO che tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla viabilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;

RITENUTO che il Comune di Scicli, è stato inserito, insieme ad altri Comuni, nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO (World Heritage List), grazie al barocco siciliano, in particolare la via Francesco Mormino Penna e il Palazzo Beneventano e pertanto si ritiene essenziale, oltre che opportuno, considerare il suddetto Sito quale zona soggetta a tutela e salvaguardia per il valore artistico, storico e architettonico, ai sensi dell'art. 64 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2010;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1831/406 del 26/06/2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 05/08/2015 al n. 19931 la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, relativamente all'esercizio del commercio in aree di valore culturale, e in ottemperanza alla Circolare n. 8 del 21 aprile 2015 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ha reso noto che, dopo una attenta ricognizione, ha provveduto alla individuazione delle aree pubbliche e dei complessi monumentali inseriti e facenti parte dell'area UNESCO e dell'area TAMPONE UNESCO, a cui vanno aggiunti i complessi monumentali prospicienti su Piazza Busacca, rispetto ai quali si pone particolare attenzione ai sensi dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio recante "Esercizio del commercio in aree di valore culturale";

RITENUTO, pertanto, inserire nella zona soggetta a tutela, oltre la zona UNESCO di cui sopra, anche le aree individuate dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, ossia l'area TAMPONE UNESCO (comprensiva della piazza Busacca), al fine di garantire le esigenze di tutela del patrimonio culturale in aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 06/08/2012 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA la Circolare n. 6 del 6/10/2010 dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana – prime direttive operative in materia di attività commerciali;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'OREL vigente e le LL.RR. n. 44/91, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, ritiene di poter proporre alla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. Di prendere atto che la direttiva Bolkestein – recepita dal Decreto Legislativo n. 59/2010 – prevede, anche in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, prima esclusi in base alla legge 25 agosto 1991, n. 287, l'applicazione dei principi di libertà di concorrenza imprenditoriale, consentendo l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, senza vincolo di programmazione, al di fuori delle zone del territorio comunale da sottoporre a tutela, ai sensi dell'art. 64 commi 3 e 10.
2. Di dare atto che, alla luce delle suddette motivazioni, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere intesa come liberalizzata, stabilendo il regime autorizzatorio, limitatamente ai seguenti siti: zona UNESCO (World Heritage List), zona TAMPONE UNESCO, meglio individuate da allegata planimetria, ai sensi dell'art. 64 comma 3 del Decreto Legislativo n. 59/2010 come modificato dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 147/2012, al fine di consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati da apposito provvedimento di programmazione.
3. Di adeguare la disciplina comunale per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, stabilendo pertanto in ossequio alle disposizioni di semplificazione introdotte dall'art. 49 comma 4 bis della legge 30 luglio 2010, n. 122 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in luogo dell'autorizzazione prevista, fermo restando la sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e fatta eccezione delle zone sottoposte a tutela.
4. Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, costituito da n. 21 articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Di riservarsi l'adozione di ulteriori atti di semplificazione e liberalizzazione eventualmente emergenti, nonché ai sensi dell'art. 84 (clausola di cedevolezza) del D.Lgs. n. 59/2010, l'emanazione di atti di rimodulazione delle procedure e delle competenze, connessi all'adozione da parte della Regione Siciliana, delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/123/CE sulla materia di esclusiva competenza regionale.

IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Valeria Drago)



Valeria Drago